



# COMUNE DI ITTIRI

## (PROVINCIA DI SASSARI)

VIA SAN FRANCESCO N.1 – 07044 ITTIRI (SS) – CF/PI 00367560901  
WWW.COMUNE.ITTIRI.SS.IT

### SETTORE POLIZIA LOCALE E DEMOGRAFICO

## ORDINANZA

NUM. GEN. 27  
DEL 21/05/2024

OGGETTO: Ordinanza sindacale in materia di decoro e igiene - Anno 2024.

### Il Sindaco

**CONSIDERATO** che ogni anno, con l'avvicinarsi della stagione estiva, si accerta la presenza nell'abitato di edifici abitativi o destinati ad altri fini, con facciate prospicienti la pubblica via, in alcuni casi dotati anche di cortili o giardini, che versano in uno stato tale da generare un naturale scadimento nella percezione della qualità ed immagine del Comune e tali da offendere il decoro o costituire pericolo per la salute pubblica, in particolare per la presenza erbacce in genere e di essenze vegetali allergeniche;

**CONSIDERATO inoltre** che ogni anno, nel medesimo periodo, si accerta la presenza di aree del centro abitato e terreni agrari, limitrofi al perimetro urbano, che versano in stato di abbandono e che creano disagi e pericoli in particolare di carattere igienico-sanitario;

**RAVVISATA** l'opportunità di salvaguardare il decoro urbano, di tutelare l'igiene e la salute pubblica nonche' di limitare il proliferare di insetti ed altri animali perniciosi (zecche, topi, zanzare, pulci e quant'altro);

**VISTO** lo stato di precarietà del transito lungo i viottoli, le strade vicinali e comunali esterne all'abitato per la presenza di siepi, rampicanti e rami sui muri di cinta prospicienti le strade medesime che costituiscono pericolo per i passanti e per i veicoli;

**PRESO ATTO** che la Regione Sardegna con deliberazione della Giunta regionale n. 11/34 del 30.4.2024 ha approvato le prescrizioni regionali antincendio dell'anno 2024 ed il relativo Allegato "Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016." nel quale si prevede che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo";

**RILEVATO** che la regolare fruizione della viabilità pubblica può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento, tra l'altro, alla corretta visione della segnaletica stradale;

**RAVVISATA** l'opportunità e l'urgenza, in vista dell'imminente stagione estiva, di provvedere in merito e mettere in atto ogni possibile intervento utile a rendere più agevole il transito dei veicoli ed il passaggio di persone e animali;

**VISTO** l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000, in base al quale il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi

generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, che ha definito, ai fini di cui al citato articolo 54 del Decreto Legislativo 267 del 2000, la “incolumità pubblica” come “l'integrità fisica della popolazione” e la “sicurezza urbana” come “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;

**VISTO** il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

**VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

**VISTO** il T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

### **ORDINA**

Per le motivazioni espresse in premessa, **entro il 31 Maggio 2024** e successivamente ogni qualvolta necessario e comunque **fino al 31 Ottobre** del corrente anno, è fatto obbligo:

- ai proprietari/possessori o a qualunque titolo detentori di edifici del centro abitato;
- ai proprietari/possessori o a qualunque titolo detentori di aree e terreni sia all'interno che all'esterno del centro abitato ed ai proprietari/possessori dei terreni limitrofi ad esso;
- ai conduttori e proprietari di aziende agricole ed ai proprietari/possessori o a qualunque titolo detentori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo confinanti con le strade pubbliche e vicinali,
  1. di provvedere alla costante pulizia e al decoroso mantenimento con particolare riferimento allo sfalcio, al taglio ed estirpazione delle erbacce, sterpaglie, fieno, rovi, radicanti nelle facciate, nei giardini e nei cortili di pertinenza;
  2. di provvedere allo sfalcio, regolazione delle siepi, costante pulizia dalle erbacce, sterpaglie, fieno, rovi, materiale secco e rifiuti di qualsiasi natura e di quant'altro possa rendere indecorose le aree private e costituire habitat per insetti ed altri animali nocivi;
  3. di ripulire da erbacce, sterpaglie, rovi, parti aeree delle piante, materiale secco e rifiuti di qualsiasi natura e di quant'altro possa costituire habitat per insetti ed altri animali nocivi, l'area limitrofa alle strade pubbliche presenti in questo Comune, comprese le strade vicinali come indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### **AVVERTE**

L'inosservanza alle prescrizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione di leggi e regolamenti statali e regionali, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7bis comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000 da 25 euro a 500 euro - pagamento in misura ridotta € 50,00 - da applicarsi con le procedure previste dalla Legge 689/81 ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della stessa Legge;

Si applicano le previsioni dell'art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 relativamente al concorso di persone nelle violazioni amministrative;

Gli organi di controllo che accertino l'inosservanza alla disposizioni della presente ordinanza, contestualmente alla verbalizzazione dell'accertamento e alla irrogazione della sanzione diffideranno proprietari e conduttori a provvedere entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data dell'accertamento, all'adempimento di quanto sopra ordinato.

In caso di inottemperanza, a seguito dell'applicazione della sanzione pecuniaria e, comunque, decorso inutilmente il termine di 5 giorni di cui sopra, si procederà senza ulteriore avviso con rivalsa spese a carico del trasgressore/obbligato in solido.

### **DISPONE**

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Dovrà essere data massima diffusione della presente avviando sin da subito le procedure di comunicazione e sensibilizzazione della cittadinanza attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale e sui canali informativi e social dell'ente.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ai sensi del Decreto Legislativo n. 104/2010, ovvero ricorso gerarchico entro 30 giorni al Prefetto di Sassari, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni ai sensi dello stesso D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

La presente ordinanza, è comunicata a:

- Corpo di Polizia Locale;
- Stazione Carabinieri;
- Stazione Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
- Compagnia Barracelli;
- Ufficio Tecnico Comunale;

**Responsabile del procedimento:**

Comandante del Corpo di Polizia Locale – Dr. Pier Stefano Pisoni.

**IL SINDACO**

Antonio Sau

*firmato digitalmente*

Allegato – Elenco Strade vicinali

STRADE VICINALI					
1	S. vic. Abbarghente	49	S. vic. Gianna de Sau	97	S. vic. Sos Muros
2	S. vic. Andria Moro	50	S. vic. Giorgi Pira	98	S. vic. Sos Muros de Sedda
3	S. vic. Badde Laros	51	S. vic. Giorzi	99	S. vic. Su Cannisone
4	S. vic. Badde Manna	52	S. vic. Giundali	100	S. vic. Su Crablone
5	S. vic. Badde Osana	53	S. vic. Idighinzu	101	S. vic. Su Pedrosu
6	S. vic. Baddu Cannas	54	S. vic. Iscia Ferrali	102	S. vic. Su Pedrosu Camedda
7	S. vic. Baldinu	55	S. vic. Laturigarzu	103	S. vic. Su Pezzu de Sa Janna
8	S. vic. Barola	56	S. vic. Mannia Masia	104	S. vic. Su Sambinzu
9	S. vic. Barracocco	57	S. vic. Martineddu	105	S. vic. Sufarzu
10	S. vic. Braccaddu	58	S. vic. Mesu e Monte	106	S. vic. Tanca de Su Sassu
11	S. vic. Calafurida	59	S. vic. Monte Alas	107	S. vic. Thiesi Alghero
12	S. vic. Cambinu	60	S. vic. Monte Comida	108	S. vic. Tiriacula
13	S. vic. Canisone	61	S. vic. Monte S'Attentu	109	S. vic. Tomaine
14	S. vic. Canistreddu	62	S. vic. Monte S'Elighe	110	S. vic. Tordurassu Inferiore
15	S. vic. Cannedu	63	S. vic. Monte Udulu	111	S. vic. Tordurassu Superiore
16	S. vic. Casa Vecchia	64	S. vic. Monte Unturzu	112	S. vic. Turre
17	S. vic. Castliones	65	S. vic. Montesile (per Macaule)	113	S. vic. Turvurunaghe
18	S. vic. Chilia	66	S. vic. Montigu de Sisti	114	S. vic. Ziu Mone
19	S. vic. Coloridu	67	S. vic. Muros de Sedda	115	Viottolo Cambinu
20	S. vic. Coroneddis	68	S. vic. Muzzanu	116	Viottolo Camedda
21	S. vicinale Corria	69	S. vic. Nanni Malu	117	Viottolo Cherenò
22	S. vic. Cuccuru de Porru	70	S. vic. Nidu de Su Corvu	118	Viottolo Coa Crabile
23	S. vic. Culsandru	71	S. vic. Ozzanesu	119	Viottolo Cuccuru de Porru
24	S. vic. Cunedda	72	S. vic. Pala Formija	120	Viottolo Culsandru
25	S. vic. della Fonte di Inveni	73	S. vic. Pala Tomeo	121	Viottolo Latterarzu
26	S. vic. delle Puri	74	S. vic. Palabaratta	122	Viottolo Monte Alas
27	S. vic. di Coros	75	S. vic. Pasclarzu	123	Viottolo Pala Carlisa
28	S. vic. di Fenujeda	76	S. vic. Passari Coaspidda	124	Viottolo Pianu e Monte Inferiore
29	S. vic. di Inveni	77	S. vic. Paulis	125	Viottolo Pianu e Monte Laterale
30	S. vic. di Mattalvera	78	S. vic. Pedru Ladu	126	Viottolo Pianu e Monte Superiore
31	S. vic. di Monte Pedrosu di mezzo	79	S. vic. Plano e Monte	127	Viottolo Porchis
32	S. vic. di Monte Pedrosu Inferiore	80	S. vic. Picchio	128	Viottolo Scala de S'Alnu
33	S. vic. di Monte Pedrosu Superiore	81	S. vic. Rio Frittu	129	Viottolo Zaffarizzu
34	S. vic. di Picchio	82	S. vic. Sa Chessa		
35	S. vic. di San Alnu	83	S. vic. Sa Mala Mala		
36	S. vic. di San Maurtzu	84	S. vic. Sa Rughe		
37	S. vic. di San Pietro	85	S. vic. Sa Signora		
38	S. vic. di San Quirico	86	S. vic. S'Abberli		
39	S. vic. di Sant Andria	87	S. vic. San Giovanni -Turre		
40	S. vic. di Selzi	88	S. vic. Sant'Andria		
41	S. vic. di Tutti	89	S. vic. Sas Coas		
42	S. vic. Ena e Accas	90	S. vic. Sas Murtas Blancas		
43	S. vic. Ena Ortu	91	S. vic. Sassarese		
44	S. vic. Ena Ortu Inferiore	92	S. vic. Sassigheddu		
45	S. vic. Ena Ortu Superiore	93	S. vic. Sassu Mannu		
46	S. vic. Fenuleda	94	S. vic. Serraolzu Inferiore		
47	S. vic. Figiolu	95	S. vic. Serraolzu Superiore		
48	S. vic. Frades Moros	96	S. vic. sos Abbadrinos		

**Il Sindaco**  
**Antonio Sau / ArubaPEC S.p.A.**  
(Documento Informatico Firmato Digitalmente)